

**TRIBUNALE DI PESCARA**  
**Settore Procedure Concorsuali**

Il Tribunale composto dai magistrati

Dr. Elio Bongrazio

Presidente

Dr.ssa Domenica Capezzerà

Giudice relatore

Dr.ssa Federica Colantonio

Giudice

Letta l'istanza depositata da

Premesso che:

l'istante ha proposto l'emissione di un decreto del Tribunale che nel dare atto della chiusura della procedura concordataria dichiara altresì la compiuta e definitiva esecuzione del concordato secondo le prospettazioni contenute nella domanda omologata;

la richiesta si basa sulla necessità per la società di accedere al sistema creditizio per attuare importanti e strutturali investimenti e dunque recuperare credibilità presso il ceto bancario anche per utilizzare i finanziamenti di recente previsti dal PNRR;

sopraggiunte osservazioni del \_\_\_\_\_ il quale rilevava come la proponente non avesse affatto pagato la classe dei creditori "postergati" il cui importo dei crediti insoddisfatti ed in vero consistenti sarebbe stato ostativo alla pronuncia richiesta per lo meno in relazione alla attestazione di avvenuta compiuta esecuzione del programma concordatario, il Giudice delegato interpellava il Commissario, organo di controllo del concordato soprattutto in fase esecutiva;

analogamente venivano richiesti chiarimenti in merito alla posizione di altro Creditore che asseriva di vantare un maggior credito;

rilevato che il Commissario così si esprimeva nel proprio parere: "*... nel piano concordatario non sono stati previsti pagamenti in favore dei crediti postergati verso i Comuni "Soci", che comunque sono stati individuati e riportati nel piano, e la proposta e il piano non prevedevano pagamenti in favore dei postergati all'interno e nel corso della procedura concorsuale. Con PEC del 11.4.2023, integrativa della precedente missiva 28 marzo 2023, il \_\_\_\_\_ ha precisato di non aver partecipato all'assemblea dei soci di \_\_\_\_\_ del 19.12.2022 dove è stato stabilito che i pagamenti dei comuni soci saranno effettuati entro il 2027 mediante apposito piano di rientro e che "in presenza di tale piano di rientro nulla osta alla chiusura del concordato" e dunque le osservazioni del \_\_\_\_\_ (alla luce delle integrazioni) non appaiono di ostacolo alla richiesta di \_\_\_\_\_ . Anche le osservazioni della società \_\_\_\_\_ non risultano di ostacolo alla chiusura del concordato. Infatti, la \_\_\_\_\_ con PEC del 31.3.2023 comunicava che "il credito ... vantato nei confronti della società ammontava ad € 482.631,38" e chiedeva "il versamento dell'importo residuo del credito....La \_\_\_\_\_ in sede di adunanza dei creditori del 28.4.2015 ha espresso voto contrario ma non ha svolto contestazioni sulla quantificazione del credito. Successivamente si è opposta all'omologazione del concordato preventivo, ma la*

*costituzione è stata dichiarata tardiva. è stata comunque riconosciuta creditrice per complessivi € 421.687,03 rispetto alla richiesta di € 482.631,38 (il maggior importo richiesto non risultava documentato) e l'importo iscritto nel piano di pagamenti della procedura, al netto della falcidia, è stato regolarmente corrisposto con le rate concordatarie. Non risulta inoltre al sottoscritto commissario che la abbia promosso un ordinario giudizio di cognizione dell'asserito maggior credito. Tutto ciò premesso, il sottoscritto commissario giudiziale ritiene che sia adempiente nei confronti degli impegni presi in sede concordataria con i creditori e che possa dunque darsi corso alla richiesta formulata dalla stessa in data 20 marzo 2023;*

rilevato che:

benché l'art. 166 L.F. richiami il dettato dell'art. 88 l.f. rimandando al sistema di pubblicità notizia previsto in ambito fallimentare, non sussiste tra le disposizioni dettate per la procedura concordataria, una norma che, analogamente a quella dettata per il fallimento, prescriva l'emissione da parte degli organi fallimentari di un decreto di chiusura della fase liquidatoria che comporti, come avviene ex art. 120 L.F., la cessazione degli "effetti del fallimento sul patrimonio del fallito" oltre che la decadenza degli organi preposti al fallimento;

tra le "disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione" di chiusura, cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 119 L.F. e che il Tribunale può e deve dare, rientrano senz'altro gli adempimenti volti a rendere evidente (in termini di pari pubblicità immobiliare rispetto alla sentenza) che il vincolo discendente dalla sentenza di fallimento, annotata o trascritta, sono venuti meno e ciò in via generale sia con effetto sui beni venduti in corso di procedura liquidatoria, sia per i beni residuati dopo la chiusura e rientrati nella libera amministrazione del fallito tornato *in bonis*;

ebbene, analoghe esigenze sussistono anche per la procedura concordataria;

se è vero però che con il decreto di omologazione divenuto definitivo ex art. 181 L.F. si chiude la procedura di concordato con il ritorno in bonis del debitore (ragione per la quale non può esservi un provvedimento di chiusura) e non appare necessario dare atto come nel caso della chiusura della procedura fallimentare che il vincolo discendente dall'omologa sia venuto meno, purtuttavia può certamente consentirsi l'emissione di un decreto ulteriore che accerti la completa esecuzione della proposta e quindi il pieno e completo adempimento del progetto concordatario così come previsto in tema di concordato fallimentare ex art. 136 l.f. in cui il giudice delegato, accertata la piena esecuzione del concordato, adotta ogni misura idonea per le finalità del concordato stesso;

ed allora, una volta che, anche nel concordato preventivo gli obblighi concordatari siano stati eseguiti completamente, non sembra esservi ostacolo alcuno affinché tale evento sia parimenti pubblicizzato, così rendendo più fluido il traffico giuridico in favore della proponente, potendo i terzi che con essa vengano in contatto apprendere che i beni residui sono fuori dal perimetro di esecuzione concordataria;

nel caso di specie, pertanto, essendo stato il concordato non solo omologato con provvedimento divenuto definitivo e completamente eseguito (cfr nota del commissario del 19.4.2023) il relativo provvedimento che attesti la completa esecuzione può essere annotato dal conservatore con i medesimi effetti di pubblicità prescritti dall'art. 17 l.f.;

P.Q.M

Accerta che il concordato preventivo proposto da \_\_\_\_\_ ha avuto completa esecuzione secondo quanto contenuto nella proposta e nel piano.

Alla cancelleria perché provveda a richiedere l'annotazione del presente provvedimento presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Si comunichi all'istante ed al Commissario Giudiziale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pescara, l'11.5.2023

Il Giudice est.

Il Presidente

*Dott.ssa Domenica Capezzerà*

*Dott. Elio Bongrazio*